

Prodotti FITOSANITARI destinati ad utilizzatori NON PROFESSIONALI

I principali adempimenti da seguire per essere conformi alle nuove imposizioni del Decreto n°33 del 22/1/2018 e Note successive

A fronte dell'ultima Nota del 20/04/2018, è stato ribadito e dettagliato quanto definito nel Decreto n°33 del 22 gennaio 2018, "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali". Tale Decreto nasce, appunto, per garantire maggiori livelli di sicurezza agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari, evitando operazioni di manipolazione pericolose e definendo requisiti e obblighi per produttori e distributori.

Vediamo ora per punti i principali aspetti analizzati.

Prima di tutto, cosa si intende per utilizzatori non professionali? Con questa dicitura il Decreto fa riferimento a tutte le persone che utilizzano i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa. Sono individui non muniti di "patentino" (certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari), quindi, generalmente, senza le conoscenze degli utilizzatori professionali in termini di sicurezza e di ambiente.

Quali caratteristiche devono avere i prodotti che possono essere venduti a chi non è munito di questi certificati di abilitazione? In primo luogo, i prodotti consentiti per l'uso non professionale saranno identificabili attraverso la seguente dicitura presente in etichetta: "prodotto

fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali", accompagnata dalla sigla PFnPO (prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali) o PFnPE (prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili), a seconda dei casi, a seguito del nome commerciale.

In generale, i PFnP (prodotto fitosanitario per l'uso non professionale) devono avere una bassa tossicità per l'utilizzatore, anche in assenza di particolari protezioni e senza il bisogno di applicare misure di mitigazione del rischio ambientale. Inoltre, sono previste limitazioni di taglia sia per PFnPE che per PFnPO e ancora, **solo** per i PFnPE, è richiesto un intervallo di sicurezza di 30 giorni.

Ma che differenze c'è tra PFnPE e PFnPO? La tabella 1, sotto riportata, risponde in maniera chiara e schematica a tale quesito. Si ribadisce che l'utilizzatore professionale che intenda acquistare e/o utilizzare i suddetti prodotti, PFnPO o PFnPE, è comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione, da esibire all'acquisto, ed è sottoposto agli adempimenti previsti per i prodotti fitosanitari per uso professionale, concernenti la registrazione dei trattamenti, lo stoccaggio e lo smaltimento ecc. **Quali sono obblighi e scadenze ripresi e normati dai nuovi aggiornamenti?** La **tabella 2**, riportata nella pagina seguente, evidenzia i PRINCIPALI obblighi ripresi dall'aggiornamento normativo.

Tab. 1. Differenze tra PFnPE e PFnPO

Requisiti	PFnPE	PFnPO
Destinato a	Piante edibili; Piante ornamentali	Piante ornamentali
Abilitazione per la vendita	Necessaria abilitazione distributore	Non necessaria (<i>possibile anche per garden, supermercati etc.</i>)
Informazione all'utilizzatore (al momento della vendita)	Deve essere garantita, anche attraverso cartellonistica	
Registrazione dati acquirente, statistiche, etc.	-	-

La data di scadenza dell'autorizzazione deve essere riportata sulla confezione e va intesa anche come data ultima di commercializzazione e impiego. Se l'autorizzazione in essere scade prima del termine previsto dal Decreto, la data ultima di validità rimane quella originariamente prevista.

Riassumendo, i principali cambiamenti apportati dall'entrata in vigore del Decreto n°33 del 22 gennaio 2018 per i rivenditori sono:

- Porre in vendita PFnP conformi alle disposizioni del Decreto (attenzione dal 16 agosto 2018 tutti i PFnP devono recare le previste indicazioni).
- Informare gli utilizzatori:
- Cartellonistica;

- Informazioni generali sui rischi, la corretta gestione;
- Informazioni per il miglior utilizzo del prodotto;
- Cambiamenti relativi autorizzazioni/revoche dei PFnP.
- Gestire la vendita di PFnP a utilizzatori professionali con le stesse modalità dei PF destinati a utilizzatori professionali.

SATA, grazie al suo team di esperti, vuole proporsi come punto di riferimento per i rivenditori di prodotti fitosanitari, sia organizzando corsi di aggiornamento che inviando newsletter riassuntive delle principali novità di carattere normativo, con l'obiettivo di facilitare l'adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Tab. 2. *Principali obblighi ripresi dall'aggiornamento normativo*

Data	Obblighi
1 maggio 2018	Entra in vigore il Decreto 33 del 22 gennaio 2018
Dal 2 maggio 2018	Possono essere venduti solo PFnP conformi alle disposizioni previste dal Decreto 33 (art 7 e art 8) e per questo «provvisoriamente consentiti»
Entro il 16 giugno 2018	I titolari delle autorizzazioni presentano istanza di adeguamento dell'etichetta (iter diversi per PFnP/O e PFnP/E). Previste autorizzazioni provvisorie per: - PFnP/O , tutti i PPO attualmente autorizzati. - PFnP/E , Tutti i prodotti fitosanitari che soddisfano sia i criteri definiti dalla Circolare 15 maggio 2015 Prot 19953 (pittogrammi, frasi di rischio, etc.) sia i requisiti di formulazione/volume/peso della confezione definiti dal Decreto 33/2018*. Durata autorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • PFnP/O: 2 anni (2 maggio 2020) tutti i prodotti; • PFnP/E: - 6 mesi (2 novembre 2018) per prodotti da utilizzare con aggiunta di acqua e volume da 0,5 a 1L; - 2 anni (2 maggio 2020) sia per prodotti da utilizzare con aggiunta di acqua e volume inferiore a 0,5L sia per prodotti pronti all'uso
Entro 60 gg dall'istanza e comunque entro il 16 agosto 2018	I titolari delle autorizzazioni adeguano sotto la loro responsabilità l'etichetta dei PFnP (dicitura «Prodotto fitosanitario destinato a utilizzatori non professionali» + PFnP/E/O e data scadenza autorizzazione). Le imprese sono tenute a fornire un fac-simile di etichetta adeguatamente modificata per le confezioni di prodotto eventualmente giacenti presso gli esercizi di vendita.
Dal 16 agosto 2018	Divieto di vendita a utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura «Prodotto fitosanitario destinato a utilizzatori non professionali»

*PFnP/E: formulazioni in polvere o granuli sono ammesse solo in confezioni monodose tipo sacchetti idrosolubili, compresse da sciogliere etc. Non ammessi prodotti per trattamenti a secco.

BIBLIOGRAFIA:

- Decreto n°33; "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali"; 22 gennaio 2018
- Nota "DGISAN 0000097-P"; 03/1/2018
- Nota "DGISAN 0016639-P"; 20/04/2018